

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 173/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1094 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianfranco RAIMO, Aniello COPERTINO e della società ASD SANSEVERINESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Gianfranco RAIMO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sanseverinese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che in occasione della gara Sanseverinese – Assocalcio Salerno del 14.3.2026 valevole per il girone A del campionato Under 16 Regionale, il sig. Aniello Copertino svolgesse il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore della squadra della società dallo stesso rappresentata in assenza di tesseramento per la stessa;

Aniello COPERTINO, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Sanseverinese, violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Sanseverinese – Assocalcio Salerno del 14.3.2026 valevole per il girone A del campionato Under 16 Regionale, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore della squadra della società ASD Sanseverinese nonostante non fosse tesserato per tale società;

ASD SANSEVERINESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel relativo capo di incolpazione era tesserato il sig. Gianfranco Raimo, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Aniello Copertino ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel relativo capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Gianfranco RAIMO,
 - Sig. Aniello COPERTINO,
 - Società ASD SANSEVERINESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gianfranco Raimo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Gianfranco RAIMO,
- 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Aniello COPERTINO,
- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD SANSEVERINESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò